



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 –Dispositivo recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 e s.m.e.i. recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Decreto del Ministero della salute 14 marzo 2018 Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

VISTO l'accordo Stato Regioni rep.125 del 25 luglio 2019 con il quale sono state individuate zone A ad alto rischio di introduzione e diffusione e zone B ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione dell'influenza aviaria;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del Ministro della salute 8 aprile 2022;

VISTO il proprio dispositivo 0026147-31/10/2022-DGSAF-MDS-P avente per oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria";

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*", per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO il report EFSA "*Avian influenza overview June-September 2022*" che evidenzia il rischio di endemizzazione dei virus dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici europei ed

estende il periodo di rischio sanitario per il pollame, la fauna selvatica e l'uomo all'intero anno con particolare riguardo ai mesi autunnali e invernali;

CONSIDERATO che numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati rilevati in uccelli selvatici sul territorio nazionale nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022

CONSIDERATO altresì che nei mesi di settembre ottobre e novembre 2022 sono stati accertati diversi di focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità causati da sottotipo H5N1 in stabilimenti di pollame e di uccelli in cattività nelle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Sardegna;

CONSIDERATO pertanto necessario e urgente adottare misure preventive atte a ridurre i rischi di esposizione e diffusione ai volatili allevati dei virus aviari trasmessi da uccelli selvatici in particolare nelle zone A e B dell'accordo Stato regioni;

Visto il decreto 15079 del 20 ottobre 2022 e l'Ordinanza n. 91 del 21 ottobre 2021 con le quali la regione Lombardia e la regione Veneto hanno istituito una Zona di Ulteriore Restrizione ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/429 e dell'articolo 21 lettera c) del Regolamento (UE) 2020/687

TENUTO conto che nelle ZUR della regione Lombardia e del Veneto è disposta la regolamentazione degli accasamenti nonché controlli per l'invio al macello di tacchini, ovaiole e anatidi e di pollastre e pulcini di un giorno presso gli allevamenti;

CONSIDERATO che analoghe misure di controllo per le movimentazioni verso il macello e da vita devono essere attuate in tutte le Zone A e B di cui all'accordo Stato Regioni rep 125;

RITENUTO necessario mantenere un monitoraggio negli allevamenti di pollame nelle zone A e B delle Regioni Lombardia e Veneto incluse quelle ricomprese nella ZUR al fine di mantenere un'attività di early warning e consentire la rapida adozione di misure di controllo ed eradicazione;

RITENUTO necessario effettuare un monitoraggio intensificato negli allevamenti appartenenti alla categoria degli svezzatori presenti nelle regioni ad alto rischio di cui al Decreto del Ministero della salute 14 marzo 2018;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica nonché degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria ed in particolare visto il parere in merito all'utilizzo dei richiami vivi trasmesso con nota prot. 7620/2022 del 25/08/2022.

DISPONE

Articolo 1

(Rafforzamento delle misure di biosicurezza di cui all' Ordinanza 26-08.2005 e s.m.e.i.)

1. In considerazione del rischio di introduzione di virus influenzali, negli allevamenti avicoli, ed in particolare per quelli situati nelle regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 zone, deve essere garantita la sistematica adozione delle misure di biosicurezza della OM 26 agosto 2006 e s.m.e.i ed in particolare:

- i) corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione;
- ii) divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
- iii) verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
- iv) stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;
- v) stoccaggio e smaltimento della pollina;
- vi) stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici;
- vii) disinfezione delle acque di superficie eventualmente utilizzate per l'abbeverata all'aperto dei volatili e adozione di un protocollo per la verifica interna delle concentrazioni di disinfettante raggiunte;
- viii) predisposizione di mezzi e protocolli di disinfezione appropriati agli ingressi e uscite degli stabilimenti e alle entrate/uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività.

2. i Servizi Veterinari locali effettuano controlli sul livello di applicazione delle misure di biosicurezza anche in funzione della scala di priorità definita sulla base dei seguenti fattori di rischio:

- i) Distanza da corpi idrici;
- ii) Dato storico (sede di focolaio nelle precedenti epidemie);
- iii) Presenza nell'area di aziende faunistico venatorie;
- iv) Allevamento multispecie;
- v) Eventuale esito di non conformità riscontrata nei controlli precedenti.

Articolo 2

(Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli nazionali)

1. Sul territorio nazionale e per tutte le specie avicole qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'allegato 2:
 - i) gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136;
 - ii) il veterinario ricevuto la segnalazione informerà il veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale.
2. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'Influenza aviaria sulla base di sintomi clinici o esami post mortem o di laboratorio:
 - i) effettua immediatamente la notifica di sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
 - ii) ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e prelevando campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali;
 - iii) nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti malati presenti.
3. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e. i deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.
4. Ciascuna filiera deve essere in possesso di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 1 e nei criteri di cui all'allegato 2. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità e modalità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ASL, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione.

5. La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente sede amministrativa della stessa che si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in soccida mediante incontri formativi.

Articolo 3

(Misure di gestione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nelle regioni ad alto rischio)

1. Nell'intero territorio delle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 il pollame e i volatili in cattività presenti negli allevamenti all'aperto devono essere detenuti al chiuso;
2. Per i soli allevamenti non commerciali qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, e previo accordo con i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente deve essere adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
3. Sulla base della valutazione del rischio le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono estendere tale divieto anche ad altre zone ritenute a rischio del proprio territorio di competenza;

Articolo 4

(Piani di sorveglianza attiva negli uccelli selvatici nelle regioni ad alto rischio)

1. Fermo restando l'attuazione del piano di sorveglianza nazionale che prevede il campionamento di volatili selvatici, le Regioni ad alto rischio applicano piani di sorveglianza attiva nei confronti degli uccelli acquatici migratori cacciati con particolare riguardo agli anatidi e agli uccelli svernanti in Italia al fine di individuare precocemente la circolazione dei virus HPAI.
2. I piani di cui al punto precedente devono prevedere:
 - i) campionamenti anche nelle aziende faunistico venatorie che gestiscono il prelievo di avifauna acquatica che devono assicurare il conferimento sia degli animali morti che dei cacciati;
 - ii) il supporto degli osservatori epidemiologici regionali nell'individuare la numerosità campionaria in funzione della prevalenza attesa includendo anche le aree faunistiche, le aziende faunistiche venatorie e gli ATC in cui effettuare i prelievi nonché la numerosità campionaria in funzione della prevalenza attesa;
 - iii) l'attuazione di piani di sorveglianza attiva in cui le Regioni e le ASL, in collaborazione con gli IZZSS competenti per territorio, organizzano in collaborazione con le associazioni venatorie, un'attività di campionamento che può avere come target anche l'avifauna selvatica cacciata attraverso prelievi regolari di organi e di tamponi;
 - iv) controlli nei CRAS presenti nelle regioni a rischio comprendenti tamponi tracheali o cloacali sui volatili appartenenti alle specie target al momento del loro conferimento: in attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro, che eviti il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, carnivori, suidi);
 - v) il rafforzamento della sorveglianza attiva attraverso l'effettuazione di controlli sanitari regolari (tamponi tracheali e cloacali per esami virologici) durante tutta la stagione venatoria, su un campione di unità rappresentative di avifauna acquatica;
 - vi) trasmissione dei dati della sorveglianza sia attiva che passiva con frequenza quindicinale alla DGSAF all'indirizzo di posta elettronica rdp.emergenze@sanita.it e al CRN IA all'indirizzo sorveglianzasanimale@izsvenezie.it al fine di consentire una valutazione a livello centrale che l'attività svolta sia in linea con quanto previsto dalla programmazione regionale o provinciale di cui ai punti precedenti, fermo restando l'obbligo di segnalare con la massima tempestività eventuali positività per virus influenzali H5 o H7 tramite il sistema SIMAN secondo quanto previsto dal D.gls 136/2022.
 - vii) Il CRN IA provvede a fornire le corrette indicazioni tecniche per la raccolta dei dati da inviare.

Articolo 5

(Utilizzo richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nelle regioni ad alto rischio)

1. Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi è così regolamentato:
 - i) ad esclusione delle Zone A e B le Regioni e le Province autonome ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 sulla base di una valutazione del rischio che tenga conto anche degli esiti dei piani di sorveglianza passiva e attiva sugli uccelli selvatici possono consentire l'utilizzo di volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi sia negli appostamenti fissi che nelle postazioni temporanee;
 - ii) nelle zone A e B è sospeso l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei. L'utilizzo negli appostamenti fissi di tali richiami può essere consentito a condizione che gli stessi non siano movimentati da tali appostamenti e che facciano parte della sorveglianza per la ricerca di virus dell'influenza aviaria;
 - iii) Condizioni generali per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi di cui ai punti i) e ii):
 - a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del detentore dei richiami vivi (da presentare agli Uffici territoriali di competenza al momento della richiesta di autorizzazione al loro utilizzo, tramite un modello fornito dagli stessi) di non possedere/avere contatti con uccelli domestici (anche ad uso familiare) e di segnalare tempestivamente ogni sospetto clinico o di mortalità; i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti in raccordo con le altre autorità competenti sulla fauna selvatica e sulla attività venatorie vigilano sull'osservanza di quanto dichiarato dal detentore dei richiami mediante controlli a campione;
 - b) rispetto del "Protocollo operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria" di cui al dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 21498 del 03/09/2018;
 - c) possesso/assegnazione del codice aziendale ad ogni gruppo di uccelli da richiamo e garanzia della tracciabilità e rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi;
 - d) effettuazione di controlli sanitari mediante test di laboratorio per l'influenza aviaria nell'ambito dei piani di sorveglianza attiva o in caso di malattia e morte dei volatili da richiamo;
 - e) negli appostamenti fissi i richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario territorialmente competente nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal dispositivo DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018.
 - iv) Criteri per il mantenimento dell'utilizzo dei richiami vivi in postazioni fisse in zone A e B:
 - a. l'utilizzo di richiami vivi, resta subordinato alla valutazione favorevole della situazione epidemiologica nazionale e internazionale per l'influenza aviaria, nonché all'effettuazione dei controlli previsti dai programmi regionali di sorveglianza attiva nei luoghi di utilizzo dei richiami vivi e all'esclusione di ripercussioni sul settore avicolo nazionale;

- b. in caso di ridotta sensibilità del sistema di sorveglianza attiva dovuto ad un numero di soggetti conferiti e sottoposti a prelievo inferiore a quello atteso, la possibilità di utilizzo dei richiami vivi sarà immediatamente revocata dall'Autorità competente;
 - c. al fine di diminuire, in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici, si forniscono a scopo cautelativo alcune indicazioni comportamentali riportate in Allegato 3;
- v) Eventuali positività per HPAI riscontrate negli uccelli selvatici derivanti dagli esiti della sorveglianza attiva o passiva dovranno essere gestite in base ad un'analisi del rischio che tenga in considerazione i parametri riportati all'articolo 63 del Regolamento (UE) 2020/687, nonché la densità zootecnica avicola dell'area interessata.
- In base agli esiti di detta valutazione, le Regioni e Province autonome, sentito il Centro di Referenza Influenza Aviaria, valuteranno le misure sanitarie da applicare quali il monitoraggio intensificato negli allevamenti commerciali.
- Dovrà in ogni caso essere almeno previsto l'obbligo di detenzione al chiuso dei volatili allevati in un'area definita in accordo con gli Osservatori Epidemiologici Regionali.
- vi) le Regioni e le Province autonome devono allertare tutte le Autorità veterinarie, sanitarie e della fauna selvatica del proprio territorio di competenza del probabile rischio di introduzione del virus HPAI ponendo in essere ogni misura idonea ad aumentare le attività di sorveglianza passiva mediante il rilevamento di tutti gli uccelli malati o trovati morti sui quali per il tramite degli IZZSS competenti per territorio devono essere effettuati i test al fine di confermare o escludere la presenza di virus influenzali HPAI.

Articolo 6

(Misure di gestione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nelle zone A e B dell'accordo Stato regioni rep.125)

1. Fatto salvo quanto previsto nella ZUR e nelle zone di protezione e sorveglianza la Regione e il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente verifica e garantisce che negli stabilimenti di pollame presenti nelle zone A e B definite dall'accordo Stato regioni del 25 luglio 2019 rep.125 siano applicate le seguenti misure:
 - i. l'invio agli impianti di macellazione da allevamenti siti in zona B di tacchini, ovaiole e anatidi previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 1;
 - ii. l'invio di pollastre per l'accasamento provenienti da zone A e B e dirette presso allevamenti posti in ZUR previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 1;
 - iii. il divieto di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429.
2. Nelle zone B l'immissione e la movimentazione di selvaggina da penna comprese quelle ricadenti in ZUR è così regolamentata:
 - i) è sospesa l'immissione di selvaggina da penna incluso l'utilizzo di selvaggina per pronta caccia nelle zone a rischio B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019. Sono escluse dalla sospensione al rilascio di selvaggina le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità e per esercitazioni di cani da caccia;
 - ii) è consentita la movimentazione di partite di selvaggina da penna dalle zone a rischio B previa autorizzazione delle autorità competenti locali di partenza e destinazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di

esecuzione 2018/1136/UE e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:

- a) 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
- b) 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
- c) I campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);

3. Nelle zone A e B delle regioni Lombardia Veneto e Emilia Romagna:

- i. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto come già previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e.i;
- ii. i servizi veterinari, territorialmente competenti possono, sulla base di criteri di rischio quali il rilievo di non conformità o precedente conferma di focolai negli stabilimenti, vincolare l'accasamento alla verifica favorevole del rispetto delle misure di biosicurezza. Tali verifiche possono essere estese a tutto o parte del territorio di loro competenza, compreso quello ricadente nella ZUR;
- iii. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini e pollastre, siano effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività come previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e. i;
- iv. il carico al macello venga effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e.i relativi a tutto il personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

Articolo 7

(Monitoraggio nella ZUR e nelle Zone A e B di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna)

1. Negli allevamenti avicoli della ZUR e delle zone A e B di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, fatte salve le attività previste nelle zone di protezione e sorveglianza istituite a seguito di focolaio, è previsto un monitoraggio negli allevamenti avicoli secondo le seguenti indicazioni:
 - i) Negli allevamenti di tacchini da carne, nelle pollastre, nelle ovaiole in fase di deposizione deve essere applicato un piano di monitoraggio su base campionaria, tale da escludere la circolazione di virus influenzali con una prevalenza inter allevamento pari a 3% e un livello di confidenza del 95%. Tale attività si applica anche alle zone A e B ricomprese nella ZUR;
 - ii) Le frequenze di monitoraggio potranno essere intensificate dalle Regioni nelle aree di accertata circolazione di virus HPAI nella avifauna selvatica, con particolare riguardo agli allevamenti ritenuti a rischio dai Servizi Veterinari in considerazione del livello di biosicurezza o perché focolai nelle precedenti epidemie;

- iii) Il numero di allevamenti campionabili andrà computato a livello provinciale e dovrà basarsi sul totale degli allevamenti accasati presenti e proporzionalmente ripartito in funzione degli indirizzi produttivi di interesse;
- iv) Negli allevamenti di broiler deve essere applicato un piano di monitoraggio in tutte le aziende nella zona B nonché in provincia di Treviso e di Rovigo da effettuarsi entro 72 ore dalla fine del ciclo produttivo. Sulla base della valutazione del rischio le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le filiere, possono estendere il monitoraggio dei broiler anche ad altre zone ritenute ad alto rischio del proprio territorio di competenza;
- v) Per ogni allevamento selezionato dovrà essere garantito la numerosità campionaria nei modi e nelle tempistiche riportate in Allegato 4.
- vi) Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autocontrollo dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA. Le attività svolte andranno rendicontate al CRNIA e alla Regioni di competenza;
- vii) Negli allevamenti appartenenti alla categoria “svezzatori” presenti in tutte le Regioni ad alto rischio deve essere applicato un piano di monitoraggio che prevede il controllo dei soggetti morti settimanalmente secondo quanto indicato nell’Allegato 4.

Articolo 8

(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 31/01/2023 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica.
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione “Trovanorme”.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pierdavide Lecchini*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell’Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – lruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

Allegato 1

Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti nelle zone a rischio A e B

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone.
- iii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Allegato 2. Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età)

Sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante la recente epidemia di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore si è deciso di ridefinire i criteri di allerta per individuare casi che necessitano approfondimenti rapidi in laboratori ufficiali per effettuare diagnosi differenziali nei confronti di virus influenzali.

Questi criteri sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (morti solitamente sono concentrati in una area limitata e se in gabbia in prossimità delle ventole), calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** La passata epidemia ha mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità, è necessario quindi impostare sistemi di monitoraggio periodico anche in corso di mortalità "fisiologica". Ovviamente dovranno destare attenzione anche casi di rialzi anomali di mortalità e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- **Faraona.** Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Allegato 3. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento per i detentori di richiami vivi

- Evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad esempio pulendo i ricoveri degli uccelli);
- Per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento dei animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- Lavare ad alta temperatura (60 °C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate per l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami;
- Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc.) utilizzate durante l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami prima di averli lavati;
- Evitare che parti crude di volatili selvatici abbattuti (visceri ad es.) vengano consumate da carnivori domestici o selvatici;
- Eliminare guanti o altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- Riporre con adeguati DPI le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'ASL per l'invio presso il laboratorio diagnostico.

Allegato 4. Monitoraggio della malattia

- i. Numero di allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo) da sottoporre a monitoraggio nelle zone indicate nell'art. 7, al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti accasabili per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
 - 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.
- ii. La raccolta di campioni da broiler dovrà essere eseguita in tutti gli allevamenti delle zone indicate nell'art. 7, comma 1, punto iv) entro 3 giorni dalla fine del ciclo produttivo.
- iii. Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti i e ii dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.
- iv. Negli allevamenti appartenenti alla categoria "svezzatori" nelle Regioni ad alto rischio devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti per cause naturali o malati di qualsiasi età almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 20 unità equamente distribuite tra ogni specifico gruppo separato dagli altri.